

STATUTO

**TERRA TERRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUSCIANO CE VIA TORRE
PACIFICO SNC

Numero REA: CE - 352345

Codice fiscale: 08060551218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"TERRA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa sociale, O. N. L. U. S., denominata "TERRA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - Sede

3.1 La Società cooperativa ha sede legale in Lusciano (CE).

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3.3 Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

3.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centottanta giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 del codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Articolo 5 - Scopo - Oggetto

5.1 La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità. La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell' articolo 1, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n° 381.

5.2 In relazione allo scopo suddetto la società cooperativa ha per oggetto l'intento di gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone tossicodipendenti.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Case Famiglia e Comunità terapeutiche per minori;
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- Attività di prevenzione;
- Attività di formazione, consulenza e orientamento;
- Organizzazione di seminari e convegni;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud;

- Realizzare e gestire impianti sportivi;

- promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili.

5.3 La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale. A tal fine la Cooperativa potrà richiedere contributi, finanziamenti e convenzioni sia con Enti regionali e locali, sia da parte dello Stato sia da parte della Unione Europea.

5.4 - La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico nonché di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio

La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n° 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n° 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n° 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n° 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n° 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n° 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n° 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell' art. 26 della legge 7 marzo 1996 n° 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi professionali.

5.5 - La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.6 - Su delibera dell' Organo Amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad un'associazione nazionale di categoria, ad organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali che nazionali.

Articolo 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- * soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- * soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà;

6.3 Ricorrendo le condizioni di legge, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all' oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8 - Soci volontari

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.2 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.3 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

8.4 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni

ni vigenti.

Art.9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

9.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa di legge.

9.2 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

9.3 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Articolo 10 - Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e qualifica professionale posseduta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui in tende essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi da persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la decisione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. 10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Articolo 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila Euro.

11.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

12.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la

società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; essi si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 14 - Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;

ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito di operazioni che comportano una sostanziale dell'oggetto della società determinato nell'atto al compimento modificazione costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 - Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato dall'articolo 2531 codice civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile;

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma codice civile;

- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione produce effetto dall'annotamento del

provvedimento nel libro socio, che sarà eseguito senza indugio dagli amministratori.

Articolo 15 Bis - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi e legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 16 - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cassazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 19 - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero potenzialmente illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero

valore, ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Articolo 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

20.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

20.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura minima e con le modalità previste dalla legge (attualmente tre per cento ex Legge 31 gennaio 1992 n. 59).

Articolo 21 - Divieti

21.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 22 - Esercizio sociale, bilancio e ristorni

22.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

22.3 In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4 L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trat-

tamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell' assemblea, o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23 - Decisioni dei soci.

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall' art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale determinato nell' atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1, oppure, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capi tale sociale, le altre decisioni innanzi indicate, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

23.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse norme di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

24.3 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Articolo 25 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

25.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

25.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi vi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste del presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4 Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

25.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

26.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'articolo 2479-bis, comma 4, codice civile.

A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione, uno degli "amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

26.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 27.1 letto a), o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 27.1 letto c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci se previsti, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 3/10 (tre decimi) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

26.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Amministrazione

27.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel caso in cui venga nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) ovvero l'organo pluripersonale di cui alla lettera c) del precedente punto 27.1, uno o più amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

27.4 Gli amministratori restano in carica fino alla revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

27.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) del precedente punto 27.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lettera c) del precedente punto 27.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

27.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) del precedente punto 27.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. 28.2 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni

prima dell' adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Articolo 29 - Competenze degli amministratori

29.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all' art. 2381 c. c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Articolo 30 - Rappresentanza

30.1 La firma e la rappresentanza generale della società, anche in giudizio, spettano:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio, in caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione;
- ad uno o più Consiglieri delegati, ove nominati. In caso di pluralità di delegati, la firma e la rappresentanza della società spetterà congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto dalla delibera consiliare di delega;
- in caso di opzione per un regime di amministrazione plurima, a ciascuno degli amministratori con poteri di gestione disgiuntiva, ovvero congiuntamente a tutti gli amministratori con poteri di gestione congiuntiva, ovvero a tutti gli amministratori congiuntamente per taluni atti ed a ciascuno disgiuntamente per altri, così come compete il potere di amministrazione.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

31.1 Il compenso degli amministratori potrà essere stabilito dall'assemblea. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

Articolo 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, ha diritto di, avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di re-

sponsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Articolo 33 - Controllo legale dei conti

33.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel relativo registro.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

33.2 Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

33.3 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e/o ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

33.4 Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

33.5 I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

34.1 Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

34.2 Il Collegio Arbitrale, nei limiti in cui sia consentito dalla legge, funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà secondo equità, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

34.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Articolo 35 - Disposizioni finali

35.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-

mente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.2 Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente statuto agli articoli 21, 22, 35.1 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

35.3 Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.